

N. 00160/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00368/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 368 del 2013, proposto da:

Associazione Avvocati Costiera Amalfitana,; Josè Maria Lembo, Mario Farace, Matteo Merolla, Maria Esposito, Domenico Sorrentino, Gaetano Buonocore, Pasquale Buonocore, Luigi Anastasio, Carla Lauretano, Alfonso Cipresso, Salvatore Di Martino, Daniele Lauro, Andrea Carrano, Paolo Imperato, Chiara Gambardella, Ennio Falcone, Luigi Arpino, Gabriele Gambardella, Salvatore Bonito, Raffaele Guarracino, Roberto Fraulo, Bonaventura Landi, Walter Vecchi, Agostino Amendola, Teresa Amato, Pasquale Capone, Silvestro Cioffi, Giuseppe Laudano, Teresa Pinto, Andrea Di Benedetto, Andrea Alfieri, Roberto Pansa, Francesco Di Pino, rappresentato e difeso dagli avv. Josè Maria Lembo, Andrea Di Lieto, con domicilio eletto presso il prof. avv. Andrea Di Lieto in Salerno, c.so Vitt.Emanuele N.143;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Salerno, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58; Presidente

Tribunale di Salerno, Presidente Corte D'Appello di Salerno, Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Giudiziario Presso La Corte D'Appello di Salerno;

nei confronti di

Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Salerno, Dott.Ssa Daniela Oliva, Dott.Ssa Giancarla D'Avino, Avv. Antonio Pansa, Avv. Adele Apicella;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n. 62/13 del 13 febbraio 2013 del Presidente del Tribunale di Salerno, di precisazione e modifica del precedente decreto n. 18/13;

del decreto n. 18/13 del 10-1-2013 del Presidente del Tribunale di Salerno, con cui viene disposta l'immediata trattazione presso la sede centrale del Tribunale di Salerno di procedimenti che sarebbero di competenza della Sezione distaccata di Amalfi;

di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premessa l'impugnabilità dei provvedimenti in questa sede gravati, trattandosi di determinazioni allo stato esecutive;

Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria di questa sede, che le determinazioni assunte appaiono correttamente applicative dell'articolo 48 quinquies del r.d. n. 12/1941:

- risultando rappresentate “particolari esigenze” giustificative finalizzate ad un migliore funzionamento del servizio giustizia;

-riferendosi effettivamente il disposto accentramento a “gruppi omogenei di procedimenti”, atteso che non vi è un generalizzato trasferimento di tutta la materia civile , ma – come si evince dalle argomentazioni e dalla documentazione prodotti dalla difesa erariale (allo stato non vinta da quella presente nel fascicolo dei ricorrenti) – di parte non preponderante del contenzioso civile;

Ritenuto per quanto sopra che non sussistono i presupposti per la concessione della invocata misura cautelare;

Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno
(Sezione Prima)

Respinge la domanda cautelare proposta.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Francesco Mele, Consigliere, Estensore

Gianmario Palliggiano, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)